

Bruxelles, 9 aprile 2025  
(OR. en)

7919/25

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2025/0087(NLE)**

---

---

**PROBA 9  
AGRI 140  
WTO 30**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 aprile 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	COM(2025) 167 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 167 final.

---

All.: COM(2025) 167 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 9.4.2025  
COM(2025) 167 final

2025/0087 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea  
nel consiglio internazionale dei cereali con riguardo  
alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio internazionale dei cereali (International Grains Council - "IGC") in riferimento alla prevista adozione della proroga della **convenzione sul commercio dei cereali del 1995** fino al 30 giugno 2027.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. La convenzione sul commercio dei cereali del 1995**

Obiettivo della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 ("la convenzione") è favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali, favorire lo sviluppo del commercio internazionale di cereali e garantire che tale commercio si svolga il più liberamente possibile. La convenzione intende inoltre contribuire nella massima misura possibile alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali nell'interesse di tutti i membri, al fine di rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e di fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l'esame delle preoccupazioni dei membri riguardo al commercio dei cereali.

La convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 1995.

L'Unione europea è parte della convenzione<sup>3</sup>.

#### **2.2. Il consiglio internazionale dei cereali**

L'IGC è un'organizzazione internazionale che mira a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della convenzione. Esso si prefigge in particolare di:

- favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali;
- favorire lo sviluppo, l'apertura e l'equità del commercio internazionale nel settore dei cereali;
- contribuire alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali, rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e contribuire allo sviluppo dei paesi la cui economia dipende dalle vendite commerciali di cereali.

Tali obiettivi sono perseguiti migliorando la trasparenza del mercato mediante lo scambio di informazioni, l'analisi e la consultazione sugli sviluppi del mercato e delle politiche.

L'IGC è composto da 30 membri, tra cui molti dei maggiori produttori e importatori di cereali a livello mondiale. Oltre all'Unione europea, tra gli altri membri si annoverano l'Argentina, l'Australia, il Canada, il Giappone, l'India, il Regno Unito, la Russia, gli Stati Uniti e l'Ucraina. Tuttavia, la Cina e il Brasile non sono membri.

I 30 membri dell'IGC dispongono in totale di 2 000 voti.

Per le procedure di bilancio (cfr. articolo 11 della convenzione), ossia per la fissazione dei contributi finanziari annuali dei membri, l'Unione dispone di 375 voti nel 2024/25<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda il processo decisionale, ossia in caso di votazioni (cfr. articolo 12 della convenzione), 1 000 voti sono ripartiti tra gli 11 membri esportatori (inclusa l'Unione con 240 voti) e 1 000 voti tra i 19 membri importatori. Va sottolineato che, in linea di principio, l'IGC opera su base consensuale ed è molto raro che si tengano effettivamente votazioni.

Alle riunioni del consiglio internazionale dei cereali l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea. Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del consiglio internazionale dei cereali e in particolare alle sue sessioni.

### **2.3. L'atto previsto del consiglio internazionale dei cereali**

Il 12 giugno 2025, nella sua 62<sup>a</sup> sessione, l'IGC sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alla proroga di due anni della convenzione ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto, basato sull'articolo 33 della convenzione, è consentire all'IGC di proseguire i suoi lavori.

La proroga della convenzione riguarderà il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2027.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

- La convenzione è stata conclusa dall'Unione europea con la decisione 96/88/CE del Consiglio<sup>5</sup> fino al 30 giugno 1998 e, da allora, prorogata regolarmente. Ogni volta la convenzione viene prorogata per un periodo massimo di due anni, in conformità all'articolo 33 della convenzione. Prorogata da ultimo con decisione dell'IGC del 14 giugno 2023, la convenzione rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2025.
- L'Unione europea è sempre stata un membro attivo dell'IGC e un'ulteriore proroga di due anni della convenzione è nell'interesse dell'Unione. L'Unione è uno dei maggiori produttori di cereali e uno dei principali esportatori di frumento e di orzo, nonché il più importante importatore di granturco.
- Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione affinché la Commissione, a nome dell'Unione europea, possa votare in sede di IGC a favore della proroga della convenzione fino al 30 giugno 2027. La decisione formale sulla proroga della convenzione è in programma per la 62<sup>a</sup> sessione dell'IGC, che si terrà il 12 giugno 2025.

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1. Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>6</sup>.

##### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

L'IGC è un organo istituito dalla convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

L'atto previsto dell'IGC ha l'effetto di prorogare la validità della convenzione, che costituisce un accordo internazionale vincolante per l'Unione. L'atto previsto ha pertanto effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà essere assunta una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il commercio di prodotti agricoli.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **5. RISPETTO DEL PRINCIPIO "DIGITALE PER DEFAULT"**

Secondo la valutazione digitale effettuata, la presente proposta non ha dimensioni digitali in quanto non ha alcuna rilevanza digitale.

La proposta stabilisce la posizione dell'UE con riguardo alla proroga di due anni, fino al 30 giugno 2027, di un accordo internazionale, la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

I mezzi digitali o lo scambio di dati non rientrano nell'ambito di applicazione della proposta.

## **6. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Poiché l'atto dell'IGC prolungherà la durata della convenzione, esso sarà pubblicato sul sito web ufficiale dell'IGC.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea  
nel consiglio internazionale dei cereali con riguardo  
alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 ("la convenzione") è stata conclusa dall'Unione con la decisione 96/88/CE del Consiglio<sup>1</sup> ed è entrata in vigore il 1° luglio 1995. La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni<sup>2</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 33 della convenzione, il consiglio internazionale dei cereali può prorogare la convenzione per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione la convenzione è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali il 14 giugno 2023<sup>2</sup>, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2025.
- (3) Nel corso della sua 62<sup>a</sup> sessione, che si terrà il 12 giugno 2025, il consiglio internazionale dei cereali è chiamato ad adottare una decisione in merito alla proroga della convenzione per un ulteriore periodo massimo di due anni, dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2027.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alla proroga della convenzione in occasione della 62<sup>a</sup> sessione del consiglio internazionale dei cereali.
- (5) L'Unione è uno dei maggiori produttori di cereali e uno dei principali esportatori di frumento e di orzo, nonché il più importante importatore di granturco. L'Unione è

---

<sup>1</sup> Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2023/991 del Consiglio, del 15 maggio 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 114, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/991/oj>).

<sup>3</sup> GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.

<sup>4</sup> Il consiglio internazionale dei cereali opera in base all'anno fiscale, che va dal 1° luglio al 30 giugno.

<sup>5</sup> GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.

<sup>6</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 63 e 64.

sempre stata membro attivo del consiglio internazionale dei cereali, che svolge un ruolo importante per la stabilizzazione dei mercati mondiali dei cereali e il rafforzamento della sicurezza alimentare. La proroga della convenzione è pertanto nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 62<sup>a</sup> sessione del consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2027.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

# SCHEDA FINANZIARIA

FinancSt/10/  
PS/nd/[Ares\(2025\)1094](#)  
[676](#)

6.221.2025.1

DATA: 24.2.2025

1. LINEA DI BILANCIO:  
14 20 03 06 Organizzazioni e accordi internazionali

STANZIAMENTI:  
B2025 5 277 000 EUR

2. TITOLO:  
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

3. BASE GIURIDICA: La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4. OBIETTIVI:  
Proroga di ulteriori due anni della vigente convenzione sul commercio dei cereali (dall'1.7.2025 al 30.6.2027).

5. INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO 2025 (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO PB2026 (milioni di EUR)
--------------------------	--	---	---

5.0 SPESE A CARICO		4,2	4,45
- DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)			
- DEI BILANCI NAZIONALI			
- ALTRO			

5.1 ENTRATE			
- RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)			
- SUL PIANO NAZIONALE			

5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	2025		
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	-		

5.2 METODO DI CALCOLO: basato su ipotesi relative a una stima del numero di voti di cui dispone l'UE (varia ogni anno) per un importo indicativo da pagare per voto in GBP.

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

SÌ

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

-

6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

-

6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

SÌ

## OSSERVAZIONI

Gli importi relativi al 2026 e al 2027 sono soggetti alla disponibilità di bilancio.

Il contributo annuale dell'UE è versato in GBP. L'importo da versare effettivamente varia a seconda del numero di voti definitivo che sarà attribuito all'UE, dell'importo da pagare per voto e del tasso di cambio EUR/GBP.

L'importo per il 2025/26 e il 2026/27 potrebbe subire un leggero aumento qualora persista il contesto di inflazione elevata.